



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Il Direttore generale,

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144 – Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista – in forza del quale *“I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2”*;

vista l'istanza (prot. DAG n. 39053.E del 23.02.2026) con la quale l'associazione “Unione forense per la tutela dei diritti umani” ha presentato richiesta di approvazione del corso biennale di specializzazione per avvocati nel settore *“Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”* (di cui all'art. 3, co. 1, lett. n) del D.M.12 agosto 2015, n. 144 e s.m.i.;

vista la proposta favorevole della Commissione permanente per la formazione specialistica degli avvocati (prot. DAG n. 2629.I del 8.04.2026) circa la conformità del programma del corso alla normativa vigente e alle linee guida elaborate dalla stessa;

ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dalla proposta dell'organo tecnico competente, rilasciata all'esito di una attenta e ponderata disamina del programma del corso,

DISPONE

l'approvazione del corso biennale di specializzazione per avvocati nel settore *“Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”* per il biennio 2026-2028, stante la conformità del suo programma didattico alla normativa vigente e alle linee guida elaborate dalla commissione ministeriale.

Il Direttore generale

Roma, 8.4.26

Sabrina Mostarda